

Allegato 1

Criteria e requisiti per la formazione e il funzionamento della Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita

La Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita, di seguito "Rete regionale", viene istituita ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23, d'ora in avanti indicata, per brevità, come "legge".

Possono risultare iscritti alla Rete regionale, i soggetti e le strutture, che nello svolgimento delle loro attività, attuino quanto richiesto all'art. 1 della legge ovvero attività volte a:

- accelerare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano, coerente con la dieta mediterranea e rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;
- individuare, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, modelli produttivi innovativi e sostenibili a partire dal settore primario, valorizzando in tal modo il ruolo delle imprese agricole e delle imprese commerciali del settore alimentare;
- facilitare un cambiamento consapevole degli stili di vita;
- rafforzare le interazioni positive tra persone e territorio, valorizzando in particolare le potenzialità dell'ambiente montano, forestale, rurale e costiero;
- preservare le aree agricole di pregio contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari vocati alle produzioni tipiche;
- valorizzare le iniziative aziendali finalizzate al benessere dei lavoratori e dei loro familiari, nonché ad assicurare la loro sicurezza sul lavoro ed il rispetto delle norme antinfortunistiche;
- promuovere opportunità formative di apprendimento continuo per tutti per un miglioramento del benessere individuale;
- promuovere e valorizzare le Marche come regione del benessere e della qualità della vita anche al fine di orientare l'offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile cogliendone le specificità, le bellezze naturali e l'impegno alla conservazione della natura.

Alla Rete regionale possono partecipare i soggetti previsti all'art. 4 della legge, ovvero:

- enti pubblici;
- agenzie regionali;
- università;
- enti di ricerca;
- istituti scolastici;
- associazioni di rappresentanza delle categorie produttive, comprese quelle del commercio e del turismo;
- organizzazioni sindacali;
- enti di formazione;
- ordini professionali;
- ogni altra associazione che svolga la sua attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge ovvero: alimentazione, filiere agroalimentari, qualità e sicurezza dei prodotti agricoli, salute e welfare, industria e artigianato, ambiente e territorio, turismo, cultura, sport e tempo libero, istruzione e formazione;
- rete regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea).

La Rete regionale opera su tutto il territorio regionale con una articolazione di livello regionale ed eventualmente anche di livello provinciale.

Gli aderenti alla Rete regionale, all'atto della presentazione della domanda, dichiarano di condividere la visione di promozione e valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita e si impegnano a collaborare tra loro e con la Regione Marche al fine di perseguire le finalità e raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge.

La Rete regionale si pone come interlocutore significativo per tutte le politiche che impattano sulla salute e sul benessere dell'intera comunità marchigiana per una sana alimentazione, uno stile di vita attivo e le iniziative previste all'articolo 1 della legge.

Possono presentare domanda di iscrizione alla Rete regionale le strutture e i soggetti sopra indicati e rispondenti ai seguenti requisiti:

- avere una sede legale e/o operativa nel territorio della regione Marche;
- individuare un referente per la Rete;
- impegnarsi ad utilizzare il logo di cui all'allegato 2 della presente deliberazione per le finalità previste dalla legge;
- impegnarsi a collaborare con gli altri aderenti alla Rete regionale e con la Regione Marche al fine di perseguire le finalità e raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge.

La manifestazione di interesse all'iscrizione alla Rete regionale potrà essere presentata dal legale rappresentante (o procuratore) dei soggetti attraverso la piattaforma web SIAR.

L'iscrizione all'elenco avviene a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata dal Settore Competitività delle Imprese – SDA MC; il medesimo Settore detiene l'elenco dei soggetti aderenti alla Rete Regionale e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Una volta iscritti alla Rete Regionale, i soggetti possono promuovere e stipulare accordi per definire obiettivi e iniziative comuni con gli altri soggetti partecipanti, nonché modalità per la condivisione di competenze e professionalità.

La Regione Marche nei bandi per la concessione di contributi per le attività riconducibili al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, può prevedere premialità per i soggetti aderenti alla Rete Regionale.

Il coordinamento della Rete Regionale compete, nella prima fase di operatività, al Dipartimento Sviluppo Economico che può avvalersi delle strutture ad esso afferenti; in seguito la Rete Regionale potrà dotarsi di propri organi di coordinamento, supervisione, gestione e monitoraggio delle attività.

I soggetti aderenti alla Rete Regionale utilizzano il logo identificativo di cui all'allegato 2 nelle attività di comunicazione, divulgazione e pubblicità della legge oltre che per le attività di cui all'art. 1 comma 1 della legge stessa.

Con successivi decreti il dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC pubblica l'avviso contenente termini e modalità per la presentazione della domanda di adesione alla Rete regionale e per l'effettuazione della vigilanza a carico dei soggetti aderenti alla Rete Regionale.